





OSSERVAZIONI E COMMENTI

Alla bozza di Circolare D.Lgs n. 116/2020 - Rifiuti URBANI e TARI

Paragrafo A)

Si popone di inserire il chiarimento sulla definizione di rifiuti urbani di cui all'art. 183, così come declinato nella "Nota esplicativa rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche" (prot. MATTM 10249 del 02.02.2021). Tale passaggio si ritiene fondamentale per chiarire che la norma non consente una assimilazione ex-lege dei rifiuti speciali agli urbani, se non ai fini del calcolo degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

Un'ulteriore annotazione va fatta in merito all'ultimo periodo del paragrafo A) laddove viene ribadita, anche nel caso di scelta da parte del produttore di avviare al recupero i rifiuti urbani, l'applicazione della parte fissa della TARI. Seppure tale indicazione sia contenuta nel nuovo comma 10 dell'art. 238, le scriventi Associazioni da sempre hanno espresso forte contrarietà a tale indicazione che rischia di scoraggiare il produttore del rifiuto dalla scelta (spesso più efficiente) di avviare al recupero i rifiuti, e orientandolo di conseguenza verso il servizio pubblico. Su tale aspetto si richiama l'esigenza di un intervento normativo.

Paragrafo B)

Pur comprendendo la necessità di facilitare la pianificazione del servizio pubblico, riteniamo che il riferimento dei cinque anni (in assenza di chiarimenti intrepretato da molti come vincolo) non sia comunque coerente né con il dettato comunitario né con le modalità organizzative e di scelta dell'impresa.

Occorre evidenziare che il comma 10 dell'art. 238 prevede esclusivamente che il produttore dimostri di aver avviato al recupero i rifiuti, ma non prevede esplicitamente alcun vincolo di comunicazione né preventivo né periodico (se non nel solo caso di rientro nel servizio pubblico).

Pertanto, non si condivide la previsione di un obbligo di comunicazione in base alla quale il produttore dovrebbe comunicare entro il 30 giugno dell'esercizio precedente tipologia e quantità di rifiuti urbani oggetto di avvio al recupero. Una comunicazione, come detto, non prevista dalla norma europea né compatibile con le modalità di scelta da parte di un'impresa.

Anche su questo tema sarebbe necessario un intervento normativo per ridurre (se non eliminare) il riferimento ai cinque anni, prevedendo quanto meno tempistiche più congrue con l'attività di impresa (due o al massimo tre anni).







Paragrafo C)

Il comma 649 della L. 147/2013 prevede che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tenga conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Inoltre, a seguito di diverse sentenze e con circolare del MEF, si è chiarito che sono sempre considerate intassabili le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali poiché per loro natura sono generalmente produttive in via prevalente di rifiuti speciali.

Per tali ragioni riteniamo che, nonostante l'Allegato L-quinquies del codice ambientale, introdotto dal D.lgs 116/2020, contenga alcune attività artigianali, laddove queste siano attività prevalentemente produttive di rifiuti speciali debbano avere le medesime esclusioni dalla TARI previste per le lavorazioni industriali.

Ulteriori considerazioni

Come è noto, oltre alle implicazioni sulla TARI, la nuova definizione di rifiuti urbani ha determinato alcuni dubbi interpretativi inerenti altri aspetti di natura applicativa. Anche su tali aspetti, e su alcune ulteriori questioni inerenti il D.lgs 116/2020, potrebbe essere utile intervenire con una ulteriore circolare di chiarimento.

Evidenziamo in maniera sintetica e non esaustiva i temi a nostro avviso da approfondire:

- classificazione: nonostante le divergenti interpretazioni, andrebbe chiarito che la nuova definizione di rifiuti urbani non comporta la necessità di riclassificare, con nuovi codici del capitolo degli urbani, i rifiuti prodotti dalle imprese (ad esempio: Scarti lavorazione legno da falegnameria rimangono classificati con il codice 03 01 05 e non 20 01 38; metalli prodotti da attività di carrozzeria rimangono classificati con i codici 16 01 17 o 16 01 18 e NON 20 01 40). Un'interpretazione diversa, peraltro, avrebbe implicazioni e complessità ai fini delle iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali e sulle autorizzazioni degli impianti;
- tracciabilità: necessario chiarire le implicazioni della nuova definizione ai fini degli adempimenti inerenti la tracciabilità (Registro di Carico e Scarico, FIR, MUD). A nostro avviso, in caso di conferimento al di fuori del servizio pubblico rimangono comunque vigenti le regole vigenti per i rifiuti speciali;
- numero di dipendenti per i registri di carico e scarico rifiuti: indicare in maniera univoca il conteggio del numero dei dipendenti perché il calcolo indicato sulle istruzioni MUD potrebbe non essere riferibile alla tenuta dei registri;
- definire con chiarezza la data di decorrenza dei tre anni per accantonare registri e MUD (si presume dalla data di pubblicazione del D.Lgs 116/2020 ma nel testo non è indicato);
- rifiuti da attività di manutenzione, piccoli cantieri edili e imprese di pulizia: con riferimento alle novità introdotte all'art. 193 comma 19 occorre chiarire il concetto di piccoli cantieri e di quantitativi limitati.